

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015
170/2015/R/EEL**

**ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DELLE SOCIETÀ MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A.
ED OCV ITALIA S.R.L. DALL' ELENCO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la comunicazione della società MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A (di seguito: MEMC) del 23 marzo 2015, (prot. Autorità n. 9884 del 24 marzo 2015);
- la comunicazioni della società OCV Italia Srl (di seguito: OCV Italia) del 26 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10442 del 30 marzo 2015) e del 3 aprile 2015, (prot. Autorità n. 11192 del 3 aprile 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU), attribuendo all'Autorità, tra l'altro, il potere di individuarle e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia; in particolare, ai sensi del comma 1, del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di

- realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia con la conseguenza che, qualora una RIU successivamente perda i requisiti, soddisfatti alla data di entrata in vigore della legge 99/09, l'Autorità deve escludere l'impianto dal novero delle RIU;
 - con la deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU e dei relativi gestori ;
 - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto, tra l'altro, un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), includendovi anche le reti di MEMC e OCV Italia;
 - nella richiamata deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione alla rete di soggetti terzi, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 23 marzo 2015, MEMC ha dichiarato che:
 - a) dal 1 gennaio 2013, alla propria rete situata a Merano, in via Nazionale 59, non sono connessi soggetti terzi diversi dal gestore della medesima rete,
 - b) in assenza di impianti di autoproduzione, la stessa non gode di alcun beneficio nel mantenere attiva la RIU;
- nella medesima comunicazione MEMC ha chiesto l'esclusione della rete nella sua titolarità dal novero delle RIU;

- da quanto comunicato da MEMC, l'assetto impiantistico presente dall'1 gennaio 2013 non ha determinato benefici economici derivanti dalla mancanza di connessione di soggetti terzi al gestore della RIU;
- con le comunicazioni del 26 marzo 2015 e del 3 aprile 2015, OCV Italia ha dichiarato che, da fine giugno 2012, alla propria rete situata a Vado Ligure, in via Piave 29, non sono connessi soggetti terzi diversi dal gestore della medesima rete;
- da quanto comunicato da OCV Italia, l'assetto impiantistico presente da fine giugno 2012 non ha determinato benefici economici derivanti dalla mancanza di connessione di soggetti terzi al gestore della RIU.

RITENUTO OPPORTUNO:

- escludere, dall'elenco delle RIU, la rete di MEMC, situata nel comune di Merano (BZ), poiché la configurazione di tale rete non rispetta le condizioni ritenute rilevanti dalla deliberazione ARG/elt 52/10, ai fini dell'identificazione delle RIU;
- escludere, dall'elenco delle RIU, la rete di OCV Italia, situata nel comune di Vado Ligure (SV), per le medesime ragioni di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di escludere le reti delle società MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A. ed OCV Italia Srl dall'elenco delle RIU, di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata;
2. di sostituire la Tabella 1, aggiornata della deliberazione ARG/elt 52/10, con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di comunicare il presente provvedimento alle società MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A. e OCV Italia Srl;
4. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni